

AVANTI IL TRIBUNALE DI TREVISO – SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART.414 C.P.C.

Ricorrente: [REDACTED], C.F.
[REDACTED], nato in [REDACTED], il
[REDACTED], residente in [REDACTED],
rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED], giusta
mandato a margine del presente atto. Il sottoscritto procuratore indica ai
sensi e per gli effetti di cui all'art.2, DPR 11.2.2005, n.68, il proprio numero
di fax: [REDACTED]

CONTRO

GEOX S.p.A. in persona del legale rappresentante
[REDACTED];

TEAM GROUP Scarl in persona del legale rappresentante
[REDACTED];

OCEANO SOC. COOP. in persona del legale rappresentante
[REDACTED];

LOGITEX S.r.l., in persona del legale rappresentante
[REDACTED]

**IN PUNTO: Illegittimità' licenziamento, Interposizione fittizia di
manodopera, Recupero crediti di lavoro**

IN FATTO

- 1) La ricorrente ha iniziato la propria attività lavorativa nelle giornate dal 22 al 31 dicembre 2008 (escluso Natale) e dal 2 gennaio 2009;

2) A far data dal 24 gennaio 2009 il rapporto di lavoro è stato formalizzato alle dipendenze della ditta Team Group Soc. Coop a rl **(doc. n.1- 2)**;

3) L'attività lavorativa è stata svolta presso stabilimenti della GEOX S.p.A.;

4) Nello stabilimento giungevano colli contenenti scarpe per GEOX S.p.A.**(doc. n.3)**;

5) La ricorrente doveva prendere le scarpe che giungevano allo stabilimento, inserire all'interno delle scarpe la carta protettiva, apponeva l'etichetta GEOX sulle scatole, leggeva con apposita pistola i codici a barre della medesima e depositava la scatola su un unico bancale con apposizione di etichetta. Il tutto, quindi, veniva caricato sui camion degli spedizionieri (XXXXXXXXXX);

6) L'orario di lavoro svolto dalla ricorrente era il seguente:

Dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 fino alle ore 18.00/19.00, con pausa pranzo variabile tra mezz'ora ed un'ora; talvolta ha lavorato nella giornata di sabato dalle ore 7.00 alle ore 12.00;

7) L'attività lavorativa è stata prestata sempre presso stabilimenti GEOX S.p.a., dapprima a Cusignana, via San Rocco 112, poi a Biadene, a Villorba, via Amendola 6/A, poi a Signoressa ed infine ancora a Biadene.

8) La ricorrente nello svolgimento della propria attività lavorativa riceveva direttamente ordini da dipendenti ovvero soggetti afferenti alla GEOX S.p.A. presenti negli uffici degli stabilimenti;

9) Erano questi ultimi che indicavano alla ricorrente ed ai propri colleghi, quali colli prendere, quali scarpe preparare per la

confezione finale, dove apporre le etichette e dove riporre la merce inscatolata, dando istruzioni al reparto;

10) Tutti gli strumenti utilizzati ed i beni sui quali operava erano della GEOX S:p.a.;

11) In data 21 settembre 2009 tal signor [REDACTED], intimava alla ricorrente –senza motivazione alcuna- di non presentarsi più al lavoro;

12) Nel corso dell'attività lavorativa, peraltro, la ricorrente aveva subito comportamenti che determinarono successiva presentazione di querela (**doc. n.4**);

13) La ricorrente impugnò tale licenziamento (**doc. n.5**);

14) In data 21.12.2009 la società cooperativa Team Group inviò alla ricorrente lettera di licenziamento (**doc. n.6**);

15) Anche tale lettera di licenziamento venne impugnata (**doc. n.7**);

16) A far data dal dicembre 2009 le attività lavorative presso lo stabilimento GEOX S:p.A. vennero continuate dalla ditta Oceano Società Cooperativa;

17) La ricorrente non è stata integralmente retribuita ed è creditrice della somma di euro 12.319,20.=, essendo state computate in busta paga un monte ore diverso per difetto rispetto a quello spettante da contratto, non essendo stata riconosciuta la retribuzione in periodo di malattia, per diritti di trasferta sulla base stessa del monte ore riconosciuto dall'azienda, festività non riconosciute ed indebitamente trattenute (trattenuta assicurazione, quota di adesione e malattia recupero indennità), così come specificamente individuato nel

prospetto che viene di seguito riportato e che viene ad essere parte integrante del presente ricorso:

- 18) La richiesta di esperimento del tentativo di conciliazione avanti la Commissione, nei confronti di Geox S.p.a., Team Group scarl e Oceano Soc. Coop., ha avuto esito negativo per la mancata comparizione delle convenute (**docc. nn.8-9**);
- 19) In data 27 aprile 2010, la ricorrente, per il tramite della propria procuratrice avv. [REDACTED], metteva in mora la ditta GEOX S.p.A., dichiarandosi a disposizione per proseguire l'attività lavorativa (**doc. n.10**). Anche tale lettera è rimasta senza esito;
- 20) Ci si riserva ogni azione, istanza, pretesa e richiesta in ordine ad ulteriori diritti della ricorrente non avanzati in questa sede, quali in via esemplificativa, tredicesima, quattordicesima e TFR, senza che possano ritenersi essi rinunciati ovvero abbandonati.

IN DIRITTO

- 1) Attività lavorativa svolta a favore di GEOX S.p.A. a far data dal 22 dicembre 2008 sino al 23 gennaio 2009. Successiva assunzione presso Team Group Scarl. Assenza di rischio economico, di organizzazione d'impresa, di autonomia organizzativa, gestionale e produttiva, nonché di potere direttivo in capo al formale datore di lavoro. Attività lavorativa svolta a favore di soggetto diverso dal formale datore di lavoro. Conseguenze: Interposizione fittizia di manodopera.**

La ricorrente ha lavorato, senza formale regolarizzazione, a far data dal 22.12.2008 sino al 23.1.2009 a favore di GEOX S.p.A..

Il rapporto di lavoro, quindi, si è instaurato con tale società.

Solo in seguito –dopo circa un mese- per lo svolgimento della medesima attività lavorativa la ricorrente è stata assunta dalla Team Group Scarl.

La normativa, fin dalla legge 1369/60, vieta l'appalto di mere prestazioni di mano d'opera per qualunque opera o servizio, in difetto di precisi requisiti così come previsti dall'art.29 del D. Lgs.276/2003.

L'assenza in capo alle ditte appaltatrici di una organizzazione di mezzi necessari per l'esercizio dell'impresa e dell'opera comunque commissionata, la mancanza di un effettivo potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati, nonché la mancata assunzione del c.d. rischio d'impresa, determinano fattispecie irregolari ed illegittime.

Nella sostanza la GEOX S.p.A. pur possedendo l'organizzazione aziendale necessaria per svolgere l'opera ed il servizio e costituendo, dirigendo ed organizzando il rapporto con i dipendenti della Team Group Scarl –prima- e dell'Oceano Soc. Coop. –dopo- si è rivolta ad altra impresa esclusivamente per avere la formale amministrazione della mano d'opera.

L'appalto è, quindi, illegittimo quando un terzo, al fine di sollevare dagli obblighi di legge il vero imprenditore, s'inserisce nel rapporto di lavoro figurando come datore di lavoro.

Nella fattispecie che ci interessa, la Team Group scarl e, successivamente la Oceano Soc. Coop., ha operato non solo presso stabilimenti della GEOX S.p.A. –o comunque destinati all'attività economica della GEOX S.p.A.-, ma ha operato su beni inerenti la GEOX S.p.A., ivi giunti nella disponibilità della GEOX S.p.A., ed in assenza di una effettiva organizzazione di impresa da parte della Team Group Scarl e della Oceano Soc. Coop. distinta da

quella di mero adempimento alle necessità richieste ed imposte da GEOX S.p.A..

Tant'è che gli ordini relativi a tutte le attività di imballaggio provenivano da soggetti afferenti alla GEOX S.p.A..

La formale datrice di lavoro non aveva autonomia gestionale, non impiegava capitali propri, non acquistava materiale, non affrontava alcuna spesa viva per la produzione e non conferiva alcun elemento attivo nella produzione.

Modalità e tempi di lavoro erano estranei alla Team Group Scarl, e la direzione, il controllo della ricorrente ed il coordinamento con gli altri lavoratori era esercitato da Geox S.p.A..

La professionalità richiesta era assolutamente non specifica né di grado elevato, atteso che la ricorrente –e con essa altri dipendenti- si limitava alle attività inerenti l'imballaggio e lo stoccaggio di beni GEOX, all'interno di realtà produttive afferenti alla GEOX Spa medesima.

La Team Group Scarl si è limitata a mettere a disposizione della GEOX S.p.A. la forza-lavoro.

Si è trattato, quindi, di un'ipotesi di somministrazione irregolare, perché in ogni caso estranea e non conforme ai limiti posti dalla normativa.

Conseguentemente tutti gli obblighi inerenti il rapporto lavorativo vengono a cadere in capo alla società a favore della quale è stata prestata l'attività, con costituzione nei confronti della medesima e *ab origine* del rapporto lavorativo.

In caso di somministrazione effettuata al di fuori della normativa vigente, si deve, infatti, ritenere sussistente un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra lavoratore ed utilizzatore.

La ragione di ciò è evidente.

La somministrazione di lavoro costituisce una deroga ai principi affermati dal nostro ordinamento giuslavoristico come interpretato dalla giurisprudenza nel corso degli ultimi decenni:

nonostante che *«per tutta la durata della somministrazione i lavoratori svolgano la propria attività nell'interesse nonché' sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore»* tuttavia il formale datore di lavoro viene indicato nel soggetto somministratore: ciò contraddice un principio fondamentale che informa tutta la disciplina giuslavoristica: quello della effettività e materialità del rapporto di lavoro nonché' dell'imputazione della titolarità del rapporto in capo all'effettivo fruitore delle prestazioni lavorative ed al soggetto da cui il lavoratore sia eterodiretto, il cui accertamento giudiziale può avvenire contro qualsiasi apparenza di carattere formale.

D'altro canto è questo il principio che è alla base dell'ormai abrogata legge n. 1369/1960 e che pur tuttavia deve ritenersi essere tuttora vigente (cfr. Cassazione SS.UU. del 26 ottobre 2006 n. 22910 la quale ha affermato che *«A ben vedere la dissoluzione delle combinazioni negoziali poste in essere, come si è visto, attraverso l'intermediazione vietata e la sostituzione dell'imprenditore beneficiario all'intermediario non è che concreta espressione nella materia in oggetto della generale regola giuslavoristica secondo la quale in relazione ad identiche ... prestazioni lavorative deve essere esclusa la configurabilità di due diversi datori di lavoro dovendosi considerarsi come parte datoriale solo colui su cui in concreto fa carico il*

rischio economico dell'impresa nonché l'organizzazione produttiva nella quale è di fatto inserito con carattere di subordinazione il lavoratore ... Per andare in contrario avviso non può sostenersi neanche che l'indicato principio di carattere generale ha perduto consistenza giuridica a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 267 del 2003.

Detta disciplina ... ha invero espressamente riconosciuto con la somministrazione del lavoro (art. 20 D.Lgs.) ... una dissociazione fra titolare e utilizzatore del rapporto lavorativo con una consequenziale disarticolazione e regolamentazione tra i due degli obblighi correlati alla prestazione lavorativa ... La indicata disciplina, pur presentandosi come una innovazione ... si configura anche nell'attuale assetto normativo come una eccezione, non suscettibile né di applicazione analogica né di interpretazione estensiva, sicché' allorquando si fuoriesca dai rigidi schemi voluti del legislatore per la suddetta disarticolazione si finisce per rientrare in forme illecite di somministrazione di lavoro come avviene in ipotesi di "somministrazione irregolare" ex art. 27 ...; fattispecie che, giusta quanto sostenuto in dottrina, continuano ad essere assoggettate a quei principi enunciati in giurisprudenza in tema di divieto di intermediazione di manodopera»). Proprio in quanto la somministrazione costituisce una evidente deroga a quei principi, l'istituto è stato strettamente regolamentato dal legislatore e posto all'interno di precisi limiti e con l'osservanza di specifiche condizioni: la loro violazione non può che condurre alla somministrazione irregolare con conseguente imputazione del rapporto di lavoro in capo all'utilizzatore del lavoratore somministrato.

L'attività lavorativa svolta dalla ricorrente è stata destinata a favore della GEOX S.p.A..

I beni sui quali è intervenuto il lavoro della ricorrente erano della GEOX S.p.A..

Lo stabilimento nel quale ha operato la ricorrente era utilizzato dalla GEOX S.p.A.

Le istruzioni venivano fornite da soggetti afferenti a Geox S.p.A..

Terminata l'attività da parte della Team Group scarl, la medesima attività, nei medesimi luoghi e con le medesime modalità è stata continuata dalla Oceano Soc. Coop..

Non v'è chi non veda, dunque, come l'effettivo destinatario dell'estrinsecazione dell'apporto lavorativo della ricorrente altri non sia che la GEOX S.p.A..

Conseguentemente il rapporto di lavoro è stato solo apparentemente formalizzato con Team Group scarl, essendo, in realtà, il medesimo svolto a favore della GEOX S.p.A., con un'interposizione fittizia della Cooperativa.

Per pacifica giurisprudenza –anche dell'adito Tribunale- nelle ipotesi così come sopradescritte vi è presunzione assoluta di sussistenza della fattispecie di appalto illecito ai sensi dell'art.29, I comma, D. Lgs.267/2003.

Da ciò consegue che, ex art.29. III comma bis del D. Lgs.267/2003, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data del 24 gennaio 2009 con la GEOX S.p.A. società che ha da sempre utilizzato la prestazione lavorativa della ricorrente.

2) Illegittimità del licenziamento. Conseguenze: reintegra nel posto di lavoro alle dipendenze della GEOX S.p.A. e corresponsione delle differenze retributive.

Il licenziamento comminato da Team Group scarl in data 21.12.2009 per asserita cessazione dell'attività, non rispecchia la verità dei fatti.

Non solo, invero, l'attività non è cessata, ma si è trasferita in capo alla Oceano Soc. Coop., ma la medesima attività –così come prima esercitata- è continuata sempre a favore della GEOX S.p.A..

Il licenziamento, quindi, è illegittimo non solo per mancanza di giusta causa e/o di giustificato motivo, ma anche perché comminato da soggetto solo apparentemente datore di lavoro.

Nessun effetto, quindi, né conseguenza alcuna può il medesimo avere nei confronti del rapporto di lavoro della ricorrente, che continua a favore dell'unica società utilizzatrice e cioè della GEOX S.p.A..

In ogni caso sempre GEOX S.p.A. dovrà risarcire il danno derivato dall'illegittimo licenziamento, secondo la normativa di legge.

Analogamente in capo a GEOX S.p.A. incombe l'onere relativo alle differenze retributive maturate in costanza di rapporto di lavoro.

3) In via subordinata: Sussistenza di contratto di appalto tra la GEOX S.p.A. e la Logitex S.r.l. e la Team Group Scarl e la Oceano Soc. Coop.. Illegittimità del licenziamento comminato da Team Group scarl. Responsabilità solidale ex art.29, comma 2, D. Lgs. 276/2003 per la corresponsione delle differenze retributive.

GEOX S.p.A. si avvale di vari società, di consueto cooperative- alle quali affida la “gestione amministrativa” della forza lavoro a GEOX necessaria, per periodi di tempo limitati (circa una anno). Tali società vengono man mano poste in liquidazione e si sostituiscono l'una all'altra. Tutte lavorando per GEOX S.p.A., nell'interesse economico proprio della medesima e dalla medesima ovvero da società ad essa legate da “appalto” formalmente gestite e dirette.

Laddove si ritenesse non sussistere un'ipotesi di interposizione fittizia, è evidente che tra la Team Group scarl, prima, e la Oceano Soc. Coop. dopo, è intervenuto un contratto d'appalto a favore della GEOX S.p.A.

Nel concreto, la Geox S.p.a. ha, tramite la società Logitex S.r.l., con sede in via G. Toniolo n.7, Caselle di Altivole, stipulato contratti d'appalto con la Team Group Scarl e successivamente con la Oceano Soc. Coop..

La legge 27 dicembre 2006, n.296, ha prolungato a due anni dalla cessazione dell'appalto, l'obbligazione solidale tra committente ed appaltatore di corresponsione ai lavoratori dei trattamenti retributivi e contributivi previdenziali dovuti, così come previsto dall'art.29, comma 2, del D. Lgs.276/2003.

Nella fattispecie in esame –laddove non si dovesse rinvenire l'ipotesi di interposizione fittizia, la Logitex S.r.l. per la GEOX S.p.A., ovvero la stessa GEOX S.p.A., ha dato in appalto alle Cooperative convenute l'attività di predisposizione, preparazione, inserimento ed imballaggio di calzature.

Per tutto l'arco di tempo lavorativo la ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa solo ed esclusivamente presso stabilimenti di competenza GEOX S.p.A. con soggetti afferenti alla medesima ed inquadrati con la Logitex S.r.l..

Si chiede, quindi, che il G.L. voglia ordinare a Logitex S.r.l. ed a GEOX S.p.A. l'esibizione del contratto di appalto intercorso tra le stesse e con la Team Group scarl e la Oceano Soc. Coop..

I dipendenti Team Group scarl hanno diritto di invocare la responsabilità solidale di Logitex S.r.l. ovvero di GEOX S.p.A. nel pagamento dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali dovuti ai sensi dell'art.29, comma 2 del D. Lgs. 276/2003.

Il credito ammonta a €12.319,20=- come da prospetto.

La ricorrente, formalmente dipendente Team Group Scarl, ha diritto, altresì, ad invocare la responsabilità solidale di Logitex S.r.l. e/o di Geox S.p.A. in ordine a tutte le conseguenze e sanzioni di legge inerenti l'illegittimità del licenziamento comminato da Team Group Scarl.

Il primo - comminato verbalmente- è radicalmente inefficace per inosservanza dell'onere della forma scritta imposto dall'art. 2 l. 15 luglio 1966 n. 604, novellato dall'art. 2 l. 11 maggio 1990 n. 108, e, come tale, è inidoneo a risolvere il rapporto di lavoro ([Cassazione civile, sez. lav., 01 agosto 2007, n. 16955](#)).

Secondo costante giurisprudenza, *"Il licenziamento che non rivesta la forma scritta secondo la prescrizione contenuta nell'art. 2 della legge n. 604 del 1966 è inidoneo a risolvere il rapporto di lavoro, il quale pertanto deve essere considerato ancora giuridicamente in atto con la conseguenza che persiste l'obbligo retributivo del datore di lavoro fino a quando non sopravvenga un'efficace causa di risoluzione o estinzione del rapporto."* (così [Cassazione civile, sez. lav., 02 agosto 2003, n. 11795](#); [Cassazione civile, sez. lav., 27 febbraio 2003, n. 3022](#); [Cassazione civile, sez. lav., 05 maggio 1999, n. 4498](#); Cass. 3 gennaio 1986, n. 23;. Cfr. anche Corte Costituzionale, sent. 23 novembre 1994, n. 398: *"il licenziamento verbale, non producendo alcun effetto, non incide sulla continuità del rapporto stesso e quindi sul diritto del lavoratore alla retribuzione fino alla riammissione in servizio"*)

Il secondo perché infondato sia in punto di fatto che di diritto: l'attività, invero, è continuata con il trasferimento alla Oceano Soc. Coop..

4) Illegittimità del licenziamento comminato da Team Group scarl in data 21.12.2009 e trasferimento d'azienda in capo ad Oceano Soc. Coop..

In via ancora subordinata, si deve rilevare come in ogni caso, laddove si ritenga di non accedere a quanto sopra esposto e richiesto, l'illegittimità dei licenziamenti comminati da Team Group scarl determina la continuazione del rapporto di lavoro in capo alla Oceano Soc. Coop. ex art.2112 c.c. con trasferimento su di essa di tutti i diritti della ricorrente.

Oceano Soc. Coop. dovrà, quindi, risarcire il danno derivato dall'illegittimo licenziamento, secondo la normativa di legge ed analogamente sulla medesima incombe l'onere relativo alle differenze retributive maturate in costanza di rapporto di lavoro.

5) In via di estremo subordine: Corresponsione da parte del formale datore di lavoro delle differenze retributive maturate.

Nella denegatissima ipotesi in cui si ritenesse di poter superare quanto sopra dedotto, esposto e richiesto, per scrupolo di patrocinio, si evidenzia che la Team Group Scarl è tenuta a corrispondere alla ricorrente le somme dovute per differenze retributive e previdenziali, già sopra indicate e ad un tanto dovrà essere condannata, così come in capo alla medesima incombe il risarcimento del danno da illegittimo licenziamento ex L.108/90.

*** **

Tutto ciò premesso e ritenuto, la ricorrente ut supra rappresentata e difesa, propone

ricorso ex art.414 c.p.c.

affinché il Giudice del Lavoro, in esito agli adempimenti di rito, Voglia fissare l'udienza di discussione della presente controversia, per ivi veder accolte le seguenti

CONCLUSIONI

- 1) **Accertato** che fin dal 22 dicembre 2008 la ricorrente ha prestato attività lavorativa presso stabilimento GEOX S.p.A. ed alle dipendenze di tale società che usufruiva della prestazione lavorativa, **dichiararsi** la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per la qualifica e le mansioni di cui al VI° livello del CCNL Autotrasporti Logistica Cooperative, tra la ricorrente e la GEOX S.p.A. a far data dal 22.12.2008 ed **accertata e dichiarata** l'illegittimità dei licenziamenti comminati da Team Group Scarl in data 21.9.2009 e 21.12.2009, per i motivi tutti già dedotti in ricorso, **ordinarsi** a GEOX S.p.A., con sede in Biadene di Montebelluna, via Feltrina Centro n.16, a reintegrare la ricorrente nel proprio posto di lavoro, ed a risarcirLe il danno determinato nella misura pari alla retribuzione globale di fatto percipienda dal licenziamento fino all'effettiva reintegra, con il limite minimo di 5 mensilità di retribuzione ed al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal recesso alla reintegra; o in subordine a riassumere la ricorrente o a corrisponderLe un'indennità determinata nella misura di sei mensilità dell'ultima retribuzione di fatto ovvero in quella diversa misura che risulterà di giustizia;
- 2) **Accertata la sussistenza di fattispecie di interposizione fittizia di manodopera**, accertata l'attività lavorativa svolta a favore di GEOX S.p.A., **accertata l'illegittimità dei licenziamenti** comminati in data

21.09.2009 e 21.12.2009 da Team Group Scarl, accertarsi e dichiararsi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e la GEOX S.p.A. a far data dal 24 gennaio 2009 o, quanto meno dal 24 aprile 2010 o da quella diversa data che dovesse risultare di giustizia, per la qualifica e le mansioni di cui al VI° livello del CCNL Autotrasporti Logistica Cooperative ovvero del corrispondente livello del CCNL applicabile al settore calzaturiero.

3) Conseguentemente **condannarsi** la convenuta **GEOX S.p.A.**, in persona del legale rappresentante pro-tempore a: a) **reintegrare** la ricorrente nel proprio posto di lavoro **ex art. 18 legge n. 300/70**, così come modificato dalla legge 108/90, a **risarcire, ex art. 18 Legge n. 300/70**, ogni danno cagionato alla ricorrente dall'illegittimo recesso datoriale da quantificarsi nella retribuzione globale di fatto perduta dalla data di risoluzione del rapporto all'effettiva reintegra, ovvero da quella diversa data riconosciuta per giustizia e, comunque, nel rispetto della misura minima delle 5 mensilità, nonché il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegra; o in subordine a riassumere la ricorrente o a corrispondere un'indennità determinata nella misura di sei mensilità dell'ultima retribuzione di fatto ovvero in quella diversa misura che risulterà di giustizia;

4) **Accertato e dichiarato** il diritto della ricorrente alle differenze retributive e competenze maturate in costanza di rapporto di lavoro, **condannarsi** la società GEOX S.p.A. a corrispondere alla ricorrente a titolo di arretrati e differenze di retribuzione, l'importo di €12.319,20.=, come da prospetto, ovvero quella maggiore o minor somma che dovesse risultare di giustizia;

5) In via subordinata:

5.1) Accertarsi e dichiararsi la sussistenza di un contratto di appalto tra la società Logitex S.r.l. e/o la società GEOX S.p.A. e la Team Group scarl fino al 31.12.2009 e con la Oceano Soc. Coop. per l'anno 2010, avente ad oggetto l'inserimento, la preparazione degli imballaggi e la predisposizione alla spedizione delle scarpe GEOX presso gli stabilimenti di quest'ultima siti in Cusignana, Villorba, Biadene e Signoressa;

5.2) Accertarsi e dichiararsi la responsabilità solidale ex art.29, comma 2, D. Lgs. 276/2003 tra la società Logitex S.r.l. e/o Geox S.p.A., e le società Team Group Scarl e Oceano Soc. Coop. e per l'effetto condannarsi la società appaltante Logitex S.r.l. e/o GEOX S.p.A. a corrispondere, se del caso in solido tra loro, alla ricorrente a titolo di arretrati e differenze di retribuzione, l'importo di €12.319,20.=, come da prospetto ovvero quella maggiore o minor somma che dovesse risultare di giustizia;

6) In via di ulteriore subordine, condannarsi la convenuta Logitex S.r.l. e/o GEOX S.p.A. a corrispondere alla ricorrente a titolo di arretrati e differenze di retribuzione, l'importo di €12.319,20.=, se del caso in solido tra loro, come da prospetto, ovvero quella maggiore o minor somma che dovesse risultare di giustizia, fino alla concorrenza del debito che GEOX S.p.A. e/o Logitex S.r.l. hanno verso le imprese appaltatrici Team Group scarl e Oceano Soc. Coop.;

7) In via di successivo subordine:

7.1) accertarsi e dichiararsi l'infondatezza, l'invalidità, la nullità, l'inefficacia o comunque annullarsi i licenziamenti irrogati dalla convenuta Team Group scarl in data 21.09.2009 e 12.2009 per le causali di cui in narrativa ed in particolare perché posti in violazione di precise norme di

legge e di contratto ed in ogni caso perché privi di giusta causa e di giustificato motivo e conseguentemente **accertarsi** l'avvenuto trasferimento ex art.2112 c.c. dell'azienda a favore della Oceano soc. coop.;

7.2) **condannarsi** la convenuta **Oceano Soc. Coop.**, in persona del legale rappresentante pro-tempore a: a) **reintegrare** la ricorrente nel proprio posto di lavoro **ex art. 18 legge n. 300/70**, così come modificato dalla legge 108/90, ovvero **riassumere** la ricorrente nel medesimo posto di lavoro ex art. 8 legge n. 604/66 ed a **risarcire, ex art. 18 Legge n. 300/70**, ogni danno cagionato alla ricorrente dall'illegittimo recesso datoriale da quantificarsi nella retribuzione globale di fatto perduta dalla data di risoluzione del rapporto all'effettiva reintegra e, comunque, nel rispetto della misura minima delle 5 mensilità, nonché il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegra, ovvero a corrispondere l'indennità risarcitoria, ex art. 8 legge n. 604/66, da quantificarsi nell'importo compreso tra un minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto ovvero quella maggiore o minor somma che dovesse risultare di giustizia;

7.3) **condannarsi in solido** le ditte Team Group scarl e Oceano Soc. Coop. a corrispondere alla ricorrente a titolo di arretrati e differenze di retribuzione, l'importo di €12.319,20.=, come da prospetto ovvero quella maggiore o minor somma che dovesse risultare di giustizia;

8) In via di ultimo subordinate:

8.1) **accertarsi e dichiararsi** l'infondatezza, l'invalidità, la nullità, l'inefficacia o comunque annullarsi i licenziamenti irrogati dalla convenuta Team Group scarl in data 21.09.2009 e 12.2009 per le causali di cui in narrativa ed in particolare perché posti in violazione

di precise norme di legge e di contratto ed in ogni caso perché privi di giusta causa e di giustificato motivo;

8.2) **condannarsi** la convenuta **Team Group Scarl.**, in persona del legale rappresentante pro-tempore a: a) **reintegrare** la ricorrente nel proprio posto di lavoro **ex art. 18 legge n. 300/70**, così come modificato dalla legge 108/90, ovvero **riassumere** la ricorrente nel medesimo posto di lavoro **ex art. 8 legge n. 604/66** ed a **risarcire, ex art. 18 Legge n. 300/70**, ogni danno cagionato alla ricorrente dall'illegittimo recesso datoriale da quantificarsi nella retribuzione globale di fatto perduta dalla data di risoluzione del rapporto all'effettiva reintegra e, comunque, nel rispetto della misura minima delle 5 mensilità, nonché il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegra, ovvero a corrispondere l'indennità risarcitoria, **ex art. 8 legge n. 604/66**, da quantificarsi nell'importo compreso tra un minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto ovvero quella maggiore o minor somma che dovesse risultare di giustizia;

8.3) **condannarsi** la ditta Team Group scarl a corrispondere alla ricorrente a titolo di arretrati e differenze di retribuzione, l'importo di €12.319,20.=, come da prospetto ovvero quella maggiore o minor somma che dovesse risultare di giustizia;

9) **In ogni caso:** Condannarsi le convenute, per quanto di ragione, a corrispondere sugli importi comunque risultanti dovuti, la rivalutazione e gli interessi di legge **ex artt.429 e 150 disp. Att. c.p.c.** dalla maturazione dei singoli crediti fino al saldo effettivo, ovvero a

risarcire il maggior danno ex art.1224, comma 2, c.c. (qualificabile nella rivalutazione e negli interessi), tenuto conto del fatto notorio della svalutazione monetaria e della qualità di piccolo consumatore della ricorrente.

In via istruttoria:

A) Ammettersi prova per interpello e testi sulle circostanze di cui in punto di fatto, da intendersi integralmente trascritte nella presente sede e precedute dalla locuzione “Vero che”, nonché sui seguenti capitoli di prova:

- 1) “Vero che la ricorrente ha lavorato a favore della Geox S.p.A. nello stabilimento di Cusignana nelle giornate dal 22 al 31 dicembre 2008 (escluso Natale) e dal 2 gennaio 2009 sino al 23 gennaio 2009 senza essere regolarizzata”?;
- 2) “Vero che la ricorrente ha formalmente lavorato a far data dal 24 gennaio del 2009 alle dipendenze della Team Group Scarl presso gli stabilimenti siti in Cusignana, Signoressa, Villorba e Biadene”?
- 3) “Vero che gli stabilimenti di Cusignana, Signoressa, Villorba e Biadene sono di competenza della GEOX S.p.A.”?
- 4) “Vero che presso detti stabilimenti si lavoravano prodotti GEOX S.p.A.”?
- 5) “Vero che l’attività svolta dalla ricorrente era finalizzata all’imballaggio ed allo stoccaggio esclusivamente di prodotti GEOX S.p.a.”?
- 6) “Vero che la ricorrente inseriva nelle scarpe Geox la carta, apponeva le etichette GEOX sulle scatole, leggeva i codici a barre con apposita pistola messa a disposizione all’interno dello stabilimento, poneva le scatole su un bancale unico apponendovi un’etichetta”?

- 7) “Vero che gli ordini e le indicazioni relative alle modalità di esplicazione dell’attività venivano dati da soggetti interni allo stabilimento dipendenti della Logitex S.r.l. e/o GEOX S.p.a. per conto della GEOX S.p.a.”?
- 8) “Vero che la ricorrente lavorava dal lunedì al venerdì dalle 07 alle 18/19.00, con un’ora circa di pausa per il pranzo”?
- 9) “Vero che nello stabilimento vi era una mensa in cui la ricorrente ed i propri colleghi di lavoro erano autorizzati a consumare il pranzo”?
- 10) “Vero che la ricorrente ed il colleghi usufruivano di tale mensa insieme a dipendenti Logitex S.r.l. e GEOX S.p.a.”?
- 11) “Vero che alla ricorrente venne richiesto di prestare attività lavorativa anche al mattino del sabato”?
- 12) “Vero che nei mesi di marzo – giugno 2009 mentre la ricorrente era in malattia ricoverata presso l’Ospedale di Montebelluna, nulla venne corrisposto alla medesima”?
- 13) “E’ forse vero che la ditta Team Group Scarl avesse una propria organizzazione di mezzi per l’esercizio dell’impresa e dell’opera appaltatigli”?
- 14) “E’ forse vero che la Team Group Scarl avesse potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori formalmente alle proprie dipendenze”?
- 15) “Vero che uomini della Logitex S.r.l. ovvero della GEOX S.p.A. gestivano, dirigevano ed organizzavano il lavoro ed il rapporto con i dipendenti di Team Group Scarl e con la ricorrente”?
- 16) “E’ forse vero che Team Group Scarl avesse autonomia gestionale, utilizzasse e/o impiegasse capitali propri, acquistasse materiale, affrontasse spese vive per la produzione ovvero conferisse proprie conoscenze nell’attività”?

17) “E forse vero che Team Group Scarl esercitasse potere di direzione, controllo e coordinamento della ricorrente e degli altri soggetti formalmente dipendenti”?

18) E' forse vero che Team Group Scarl determinasse le modalità, i tempi del lavoro e della produzione dei propri dipendenti”?

19) “Vero che tali poteri e determinazioni erano in capo a soggetti inerenti a Logitex S.r.l. e/o GEOX S.p.A.”?

20) “Vero che l'attività della ricorrente presenta un ridotto livello di professionalità”?

21) “Vero che la Team Group Scarl si è limitata a mettere a disposizione della GEOX S.p.A. e negli stabilimenti GEOX S.p.A. i propri dipendenti”?

22) “Vero che colleghi della ricorrente hanno continuato il rapporto lavorativo, con le medesime modalità, presso gli stabilimenti GEOX S.p.A. a far data dal 2010 alle dipendenze della Oceano Soc. Coop.”?

23) “Vero che già nel dicembre 2009 la Oceano Soc. Coop. è subentrata ed ha continuato la medesima attività svolta dalla Team Group scarl”?

24) “Vero che negli stabilimenti GEOX S.p.A. di Cusignano, Villorba, Biadene e Signoressa, si “turnano” società con finalità cooperative che vengono liquidate in periodi di tempo determinati di circa un anno”?

25) “Vero che le attività svolte da dette società all'interno degli stabilimenti GEOX S.p.A. sono finalizzate alla mera prestazione di mano d'opera”?

26) “Vero che i dipendenti/soci delle società a carattere cooperativo che operano presso gli stabilimenti GEOX S.p.A. di Cusignano, Biadene, Signoressa e Villorba svolgono sempre la medesima attività, finalizzata all'imballaggio ed allo stoccaggio di merci GEOX S.p.a.”

Si indicano a testimoni:

.....
.....
nonché gli altri colleghi di lavoro della ricorrente da meglio identificarsi in esito all'esame del libro matricola – libro unico del lavoro, di cui si chiede fin d'ora la produzione alla Logitex S.r.l., alla Team Group Scarl ed alla Oceano Soc. Coop..

Con riserva di sostituire ed altri indicare anche a prova contraria, sull'eventuale capitolato avversario, anche all'esito dell'esame del libro matricola di cui si chiede la produzione.

B) Voglia il Giudice ordinare la produzione in giudizio alle convenute del libro paga, matricola-libro unico del lavoro, anche ai fini dell'indicazione dei testi e la produzione del contratto d'appalto esistente tra Logitex S.r.l. e/o GEOX S.p.A. e Team Group scarl ed Oceano Soc. Coop..

C) Voglia il Giudice ordinare alle parti convenute la produzione in giudizio del registro IVA relativo agli anni 2009 e 2010, nonché di tutte le fatture emesse in tali anni;

D) Voglia il Giudice ordinare a parti convenute la produzione nel presente giudizio di tutta la documentazione fiscale attestante tutte le entrate e le uscite economiche degli anni 2009 e 2010 ed in particolare estratti conto bancari/postali, ricevute fiscali, fatture ed altro inerenti i rapporti tra le medesime in essere.

E) Disporsi, se del caso, consulenza tecnico contabile per la determinazione delle poste contrattualmente dovute alla ricorrente, giusta deduzioni svolte in ricorso.

Si dimettono, con riserva di ulteriori deduzioni, produzioni e conclusioni anche istruttorie, i seguenti documenti:

- 1) Lettera di assunzione datata 24.1.2009;
- 2) Buste paga;
- 3) Etichetta intestata GEOX S.p.A. del pacco giunto presso il capannone;
- 4) Querela del 20.11.2009;
- 5) Lettera di impugnazione del licenziamento datata 27.10.2009;
- 6) Lettera di licenziamento del 21.12.2009;
- 7) Impugnazione del licenziamento datata 22.1.2010;
- 8-9) Verbali di mancata conciliazione avanti la DPL di Treviso;
- 10) Lettera avv. [REDACTED] – GEOX S.p.a. del 27.4.2010.

Si dimette estratto CCNL Autotrasporti Logistica Cooperative.

Si dichiara, **ai fini del D.L. 98/2011** sul contributo unificato, che il presente ricorso è **esente**, perché i redditi del ricorrente e riferibili al nucleo familiare del medesimo, sono inferiori a quelli normativamente previsti.

Con ossequio.

Treviso, 21 agosto 2011

- Avv. [REDACTED] -